



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 117 del 27/12/2008

OGGETTO: Integrazione e modifica delibera di C.C. n. 10 del 26/03/1999 e n. 33 del 19/04/2005 – Regolamento ICI.

L'anno duemilaotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	SI
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale		SI
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo	SI		VICIDOMINI Maria	SI	
IANNELLI Antonio	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA, GUGLIELMOTTI.

Consiglieri
Presenti n. 19
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore..  
La seduta è pubblica.

Si allontanano i consiglieri Mauro Gabriele, Mazza.  
Relazione sull'argomento il consigliere Monzo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** che con Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, a decorrere dal 1993, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che il presupposto dell'Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale a qualsiasi uso destinati.;

**Visto** l'art 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n, 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

**Visto** l'art. 59 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

**Richiamato** l'art 1 della legge 27/12/2006, n 296;

**Rilevato** che il comma 2 dell'art 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Considerato** che ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, è stato approvato il regolamento che disciplina l'applicazione dell'ICI , delibera di C.C.105 del 31/10/1998, come modificato con del. di C.C. n. 33 del 19/4/2005;

**Rilevato** che l'Amministrazione nel suo programma 2009, ha previsto l'attivazione di un progetto che, attraverso il potenziamento degli uffici,effettui mediante verifiche atte ad eliminare gran parte dell'evasione, in modo da incrementare il gettito e nel contempo applicare una giusta equità fiscale;

**Visti** i tagli delle attribuzioni statali e l'aumento dei costi dei servizi;

**Viste** innovazioni normative apportate in materia di abitazione principale;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche economiche dei cittadini , intende rivisitare ed adeguare le disposizioni regolamentari in materia di ICI;

**Esaminati** gli articoli 5,6,10 e 16 del regolamento ICI e ritenuto necessario, per il raggiungimento delle finalità innanzi esposte, procedere alla modifica degli stessi;

**Sentito** l'intervento del Presidente che propone il seguente emendamento:

Art. 10, come modificato, al primo rigo, dopo la parola inedificabili o, ed eliminando *per*, aggiungere: "*a causa dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o a causa di*", sempre sul primo rigo, dopo la parola urbanistici, aggiungere: "*vigenti*";

**Acquisito** il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Tributi;

**Acquisito** il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** il verbale della competente Commissione in data 22/12/2008;

Visto il verbale dei Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuto di dover far proprio l'emendamento del Presidente;

**Proceduto** alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 17, astenuti n. ///.Votanti n. 17, voti favorevoli n 17, contrari n. ///;

## DELIBERA

- 1) **Di modificare** gli articoli 5,6,10 e 16 del regolamento ICI, per quanto in premessa citato, nel modo riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, così come emendato dal Presidente;
- 2) **Di demandare** il Responsabile del Servizio per gli adempimenti Consequenziali;

dell'anno successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni di particolare disagio economico-sociale indicate nel comma 2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può in ogni momento estinguere il debito residuo in unica soluzione.

2. Le condizioni che determinano il beneficio di cui al comma 1, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 07 GEN. 2009

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07 GEN. 2009

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 07 GEN. 2009

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 17 astenuti n./// votanti n. 17 voti favorevoli n. 17 voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

## ARTICOLO 5

**(Vigente, come approvato con delibere di C.C. n. 10 del 26/3/1999 e n. 33 del 19/4/2005)**  
**Art. 5 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO.**

Per fabbricato si intende l'Unità Immobiliare scritta a che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione

dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione

determinate i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

L'agevolazione compete a condizione:

a) che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola del soggetto passiva e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito (compreso quello del trattamento di pensione di cui alla lettera a) superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Non sono considerate edificabili le aree occupate dai fabbricati come definiti al comma 1, quelle che ne costituiscono pertinenza ed in particolare i lastrici solari nonché tutte le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c., attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 c.c.

( Come modificato dalla presente deliberazione)

**Art. 5 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO.**

Per fabbricato si intende l'Unità Immobiliare iscritta a che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione

dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. **Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla regione e/o altri organi interessati, senza che abbia rilevanza alcuna il fatto che sia stato adottato o meno anche lo strumento attuativo del medesimo.**

Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

L'agevolazione compete a condizione:

a) che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola del soggetto passiva e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito (compreso quello del trattamento di pensione di cui alla lettera a) superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Non sono considerate edificabili le aree occupate dai fabbricati come definiti al comma 1, quelle che ne costituiscono pertinenza ed in particolare i lastrici solari nonché tutte le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c., attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 c.c.

## ARTICOLO 6

(Vigente, come approvato con delibere di C.C. n. 10 del 26/3/1999 e n. 33 del 19/4/2005)  
**Art. 6 .- IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI**

A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/192, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

( Come modificato dalla presente deliberazione)

**Art. 6 .- IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI**

**1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:**

**a. L'esenzione dell'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lettera a), del decreto, si applica agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n°833, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.**

**b. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**

**c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;**

**d. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;**

**e. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n°810;**

**f. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,**

**g. I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n°104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;**

**h. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;**

**i. L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. i, del Decreto Legislativo 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'art. 87 comma e, lett. c, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 e successive modificazioni.**

## ARTICOLO 10

(Vigente, come approvato con delibere di C.C. n. 10 del 26/3/1999 e n. 33 del 19/4/2005)  
**Art. 10 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA**

Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

( Come modificato dalla presente deliberazione)

## **Art. 10 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA**

Per le aree successivamente divenute inedificabili o a causa dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o a causa di varianti agli strumenti urbanistici vigenti compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area.

Le somme versate e non dovute devono essere richieste dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Tenuto conto di quanto previsto dall'art 59, comma 1 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1999, in merito all'imposta pagata per le aree successivamente divenute in edificabili, non compete il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute in edificabili:**

- a) **nei casi in cui i soggetti passivi dell'imposta non abbiano presentato, ove previsto, ai fini del rilascio del permesso di edificazione, dalle norme tecniche di attuazione, del vigente Piano Regolatore Generale, i piani urbanistici preventivi di iniziativa privata;**
- b) **nei casi in cui in presenza di piani urbanistici preventivi di iniziativa privata, regolarmente approvati, i soggetti passivi interessati, non abbiano provveduto alla edificazione nei termini previsti dalle vigenti norme regolamentari e legislative.**

## **ARTICOLO 16**

**(Vigente, come approvato con delibere di C.C. n. 10 del 26/3/1999 e n. 33 del 19/4/2005)**  
**Art. 16 .- AGEVOLAZIONI**

Potranno essere previste eventuali agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazione di carattere sociale.

Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune, contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge 151/968.

Le istanze relative assolvono l'obbligo di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera c).

**( Come modificato dalla presente deliberazione)**  
**Art. 16 .- AGEVOLAZIONI**

Potranno essere previste eventuali agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazione di carattere sociale.

Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune, contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge 151/968.

Le istanze relative assolvono l'obbligo di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera c).

**Soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale**

**1. Il comune può eccezionalmente consentire il pagamento dell'imposta dovuta in quattro rate di eguale importo da versare nei mesi di luglio, settembre, novembre, dell'anno interessato e gennaio**



# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA DI  
CC. N. 10 DEL 26/03/1999 E N. 33 DEL 19/04/2005  
- REGOLAMENTO ICI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

*favorevole*

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*Favorevole*

*a condizione che vengano riprese altre norme firmate  
confermando la copertura delle per le più assenti*

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Fatto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

**COMUNE DI CAPACCIO**

*Provincia di Salerno*

Verbale n.34 del 23 dicembre 2008

**Oggetto: Parere in ordine ai seguenti Regolamenti Comunali:**

- 1) **Regolamento TARSU - integrazione e modifica;**
- 2) **Regolamento ICI - integrazione e modifica.**

Oggi 23 dicembre 2008, alle ore 10,10, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e dei componenti, dott. Vincenzo Carrella e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

**Il Collegio**


- ) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- ) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- ) visto, altresì, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria competenza;

**PREMESSO CHE**

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità,

esaminati

gli schemi dei Regolamenti citati così come integrati e/o modificati.



Tanto sopra premesso, i sottoscritti

**REVISORI**

**esprimono il parere favorevole in ordine ai Regolamenti predetti .**


Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 11,20.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario ed al responsabile del Servizio Organi Collegiali.

Capaccio, 23 dicembre 2008

**IL Collegio dei revisori**


**Dr Luciana Catalano**



**Dr Vincenzo Carrella**



**Rag Roberto Antonio Mutalipassi**



Alle ore 13.00 inizia la Commissione  
 e risultano presenti: Barlotti - Foca - Ronco-  
 Caravante - Vicidomini - Troncone  
 Per quanto riguarda il Presidente, si prende la  
 parola: In quanto riguarda l'integrazione  
 e modifica delle delibere del C.C. n. 10  
 del 31/3/2001 e n. 31 del 19/4/2005 - Regolamento  
 ARSO integrazione e modifica delibere C.C.  
 n. 10 del 26-03-1999 e n. 33 del 19/4/2005 -  
 RESOLUZIONE I.C.I. si invia tutto e quanto  
 detto nelle Commissioni Bilancio,  
 in quanto tutti i presenti lo erano  
 anche nella Commissione e cui si è  
 riferito, tra l'altro è stato sentito  
 nel Puglia che il D. G. Klento, presidente  
 è in ferie e non può fare nulla -  
 In quanto riguarda le delibere n. 41  
 del 25-05-2004 del C.C., si è fatto  
 presente che si deve di affiancare  
 l'operato e di eventualmente di  
 chiedere al Consiglio Comunale -  
 Il presidente alle ore 14.00 dichiara di essere esaurito -  
 Il presidente

18.00.00

1 Commissione  
 Maloney  
 Scarpa  
 Foca  
 Vicidomini  
 Troncone

Il giorno ventiduesimo del mese di dicembre  
dell'anno Annullato, fu convocata la Commissione  
del Bilancio, di cui si riunisce la 2<sup>a</sup>  
Commissione Consob, e spontaneamente  
convocata con nota prot. 48651 del  
17-12-1958.

Avvenne, in qualità di segretario verbale,  
il funzionario Rinaldo Giannantonio.

All'ora 10.30 sono presenti;

il Comp. Monti, Truccone, Barlati, Ricci,  
e presidente Mario Dinasso.

Alle ore 10.45, verificata la presenza del  
numero legale, il presidente dichiara  
aperta la seduta e passa alla trattazione  
degli argomenti all'ordine del giorno.

Conclusa la seduta del giorno del Consiglio  
Comunale convocato per il giorno 27-12-1958  
è stato approvato con i voti 8/ e 2/ il  
procedimento quale stabilito - presenti 10 e anche  
il non presenti nell'aula, saranno comunque  
trattati nella seduta ordinaria.

Il presidente apre la discussione sul punto

5) Proposta dell'ing. G. C. no. 362/1958 -

tranne la parola il presidente e l'illustra ai

presenti di tale proposta si rende necessario

per notare l'ente di maggior valore

firmato per l'ente, ma maggiore

attività di competenza del Comune 1958 -

Intanto, si definisce gli spiriti di



silenzio, esprime parere favorevole sulla  
notizia della mozione dell'ing. -  
Il Consiglieri Truccone si dichiara astenuto

Alle ore 11.00 arriva il componente Costello  
 si fa una ora alla trattazione del punto 9).  
 degli argomenti all'ordine del giorno;  
 primo trimestre 00.00.00. Anni 2007/2008.  
 Un componente Costello osserva che al  
 punto 9) è stata stanziata la somma  
 di € 500000,00 finalizzata alle spese per  
 la manutenzione straordinaria della  
 P.I. proprio per le spese ormai esagerate  
 del settore interventi aperti all'Ente di  
 manutenzione, e che si è univocamente  
 accertata tutta la pubblica illuminazione  
 nel Comune di per il Comune di  
 alle modalità di cui il Comune.  
 Alle ore 11.05 arriva il componente  
 il componente Costello e contraria onde  
 al punto 25) per analogia.  
 al punto 6) del punto il componente  
 Costello invita la Commissione a  
 riformulare la parola "canale". Costello  
 si dichiara contraria onde al punto 26) del  
 punto. Inoltre chiede l'insediamento dopo il  
 punto 47) di avere il punto 47 bis (V  
 V. S. S.). - Il componente Bulato chiede che  
 al punto 2) venga ristabilita la locuzione  
 "L'Ornella" con la locuzione "L'Ornella -  
 Torre di Mare". - Riguardo la parola il  
 componente Costello dichiarando che il progetto  
 di via Tirolo è stato presentato dal tecnico  
 incaricato della società Capricci Postrini  
 S.p.A. - In fine invita l'Ufficio C.E. P.I.  
 a preparare l'elenco delle opere al 31/12/08


Ai E 122020, SA - La Commissione Comunitaria non ha  
 nulla da dichiarare e si dichiara per il Comandante  
 con gli emendamenti proposti dalla Commissione  
 dello Stato perche il Comandante (122020) si  
 fa a sua volta trasmettere al punto 6), 7) e 8) -  
 Perche la parola il presidente e finisce alla  
 Commissione da prendere atto delle proposte  
 un'adempimento irregolarmente all'ordine del  
 giorno, interpretando come il titolo di un  
 proclama alle molte turbolenze per integrare  
 della un'operazione di fatto nonche agli impegni  
 assunti dall'Amministrazione Comunale negli  
 interventi da farsi e categorie dei contribuenti -  
 La Commissione Comunitaria con presente proposta del  
 presidente e il Comandante Trasparenza si dichiara  
 Comunitaria alle norme da prescrivere per  
 quanto attiene al punto 8) - Perche la parola il  
 dirigente dell'ufficio di un'operazione Intervengono il  
 Direttore Generale Dr. P. Biondi e il funzionario  
 G. Puglia, responsabile Ufficio Tributi - Il dirigente  
 U.T.C. Dr. Angelo Guca, illustra gli argomenti da  
 relativi solo che come di Capaccio feudo e donna -  
 Come la tavola allegata in anxi art. 13  
 Regolamento Comunale l.c.1. - Alle ore 12.55  
 il presidente, non ordinando nulla etus da  
 Arditore, dichiara sciolte le sedute


IL DIRETTORE

Al presidente  
Vittorio Kemp


 Comandante  


REG. CO. OFF. TRIB. DI




 Il segretario  
